



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Studi

Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132
recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia di
processo civile»

Scheda di analisi a prima lettura
con quadro sinottico delle modifiche apportate al codice
civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni
attuative al medesimo

Roma, 16 Settembre 2014

Dossier di documentazione n. 11/2014
a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Studi

INDICE

1.	I contenuti	p.	1
2.	Capo I: Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti (art. 1)	p.	2
3.	Capo II: Procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2- 11)	p.	4
3.1.	Negoziazione volontaria e obbligatoria	p.	4
3.2.	La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per la soluzioni consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6)	p.	6
3.3.	Obblighi, doveri deontologici e garanzie dell'avvocato	p.	7
4.	Capo III: Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio (artt. 12)	p.	8
5.	Capo IV: Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione (artt. 13-15)	p.	8
6.	Capo V: Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali (artt. 16-19)	p.	9
6.1.	Oneri a carico degli organi delle procedure concorsuali (art. 19)	p.	11
7.	Tabella sinottica relativa agli interventi sul codice civile, sul codice di procedura civile e sulle disposizioni attuative al medesimo	p.	12
8.	Testo del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, pubblicato nella G.U. 12 settembre 2014, n. 212	p.	32
	Elenco Dossier pubblicati dall'Ufficio Studi al 16 settembre 2014	P.	43
	Composizione Ufficio studi	P.	48



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell' arretrato in materia di processo civile

Scheda di analisi a prima lettura con quadro sinottico delle modifiche apportate al codice civile, al codice di procedura civile e alle disposizioni attuative al medesimo* (15 settembre 2014)

SOMMARIO: 1. I contenuti – 2. Capo I: Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti (art. 1). – 3. Capo II: Procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2-11). – 3.1. Negoziazione volontaria e obbligatoria. – 3.2. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per la soluzioni consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6). – 3.3. Obblighi, doveri deontologici e garanzie dell'avvocato. – 4. Capo III: Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio (artt. 12). – 5. Capo IV: Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione (artt. 13-15). – 6. Capo V: Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali (artt. 16-19). – 6.1. Oneri a carico degli organi delle procedure concorsuali (art. 19). – 7. Tabella sinottica relativa agli interventi sul codice civile, sul codice di procedura civile e sulle disposizioni attuative al medesimo. – 8. Testo del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, pubblicato nella G.U. 12 settembre 2014, n. 212.

1. I contenuti

Il decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, pubblicato in gazzetta ufficiale nella stessa data, si compone di 7 capi e introduce istituti eterogenei volti, come recita la stessa intitolazione del provvedimento, alla c.d. «degiurisdizionalizzazione» del contenzioso civile. Vengono, in primo luogo, introdotte misure che facilitano l'accesso a strumenti alternativi di risoluzione della controversia prima dell'introduzione del processo ovvero a processo pendente. Accomunate da tale *ratio* sono le disposizioni contenute nei primi tre capi del provvedimento. Il Capo I, prevede, difatti, la possibilità di un **trasferimento del giudizio pendente** in primo grado o in appello **in sede arbitrale** (Capo I, art. 1) Il Capo II (artt. 2-11) introduce la **procedura di negoziazione assistita da un avvocato**, utilizzabile non soltanto in materia di diritti disponibili ma anche per la separazione personale dei coniugi e il divorzio; rispetto alle proposte dell'Avvocatura, il procedimento si arricchisce dell'immediata efficacia ed esecutività dell'accordo raggiunto senza necessità di omologazione giudiziale. Anche innanzi **all'ufficiale dello stato civile** (Capo III, art. 12) sarà possibile concludere accordi finalizzati alla «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle

* Il presente dossier è stato redatto da Silvia Izzo, con la supervisione di Giuseppe Colavitti. Il par. 6.1. è stato redatto da Gianluca Bertolotti.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

condizioni di separazione o di divorzio» sia pur senza che essi possano includere «patti di trasferimento patrimoniale».

Vi sono, in secondo luogo, misure tendenti più in generale a garantire una maggiore efficienza e celerità ai processi di cognizione ed esecuzione.

Più in particolare, il Capo IV contempla «altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione» consistenti in un irrigidimento della disciplina della **compensazione delle spese processuali** (art. 13), nella c.d. “**passerella**” tra rito ordinario di cognizione e rito sommario di cognizione (art. 14), nell'introduzione di un nuovo mezzo di convincimento giudiziale, quello delle «**dichiarazioni rese al difensore**» (art. 15), nella **riduzione del periodo di sospensione dei termini feriali** (art. 16).

Il Capo V (artt. 17-20) introduce disposizioni eterogenee in materia di “tutela del credito” incidendo, perciò, sia sulla disciplina delle procedure esecutive individuali sia concorsuali.

L'art. 21 (Capo VI) reca disposizioni circa i «tramutamenti successivi dei magistrati» in ottica di «miglioramento dell'organizzazione giudiziaria».

Chiudono il provvedimento le disposizioni in materia finanziaria (art. 22) e sull'entrata in vigore (art. 23), fissata nel giorno successivo alla pubblicazione in G.U (salvo specifiche previsioni, di volta in volta segnalate).

2. Capo I: Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti (art. 1)

L'art. 1 prevede la possibilità – con istanza congiunta delle parti – di trasferire il contenzioso civile relativo a diritti disponibili (con esclusione della materia del lavoro e previdenziale) in sede arbitrale. L'istanza può essere proposta con riferimento alle cause «non assunte in decisione» pendenti in primo grado ovvero in grado di appello.

Il contenzioso proseguirà innanzi a un collegio arbitrale (è esclusa, dunque, la devoluzione ad un arbitro unico) composto da avvocati nominati congiuntamente dalle parti ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'ufficio giudiziario competente per la causa, scegliendo tra quanti «prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso» (comma 2). E' necessario che gli avvocati abbiano anzianità di iscrizione di almeno 3 anni e che non abbiano riportato condanne disciplinari definitive¹.

Con riferimento al compenso dovuto agli arbitri il quinto comma dispone che possano essere stabilite riduzioni dei parametri con decreto regolamentare del Ministro della giustizia. Ne consegue la piena applicabilità dei parametri forensi finché l'eventuale d.m. non venga adottato. Viene esclusa l'applicazione dell'art. 814, primo comma, secondo periodo a tenore del quale «Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro», con la conseguenza che l'obbligazione di pagamento graverà singolarmente su ciascuna parte. »

¹ Non è, dunque, necessaria la formazione di un albo tenuto dal COA. Nulla osta, tuttavia, a che il medesimo sia formato in modo da rendere più trasparente la procedura e rendere operativamente più efficace il meccanismo della *translatio*.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Per quanto riguarda le regole applicabili all'arbitrato, il comma 1 rimanda all'intero Titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, con la conseguenza che sembrerebbe possibile anche procedere secondo le forme dell'arbitrato irrituale (art. 808-*ter*). Tuttavia, il richiamo agli «effetti di sentenza del lodo» e all'impugnazione per nullità del medesimo ex art. 830 c.p.c., sembrano, opportunamente, limitare il riferimento all'arbitrato rituale.

La durata massima della procedura è individuata in 120 giorni dall'accettazione «del collegio»². Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria e, come detto, «il lodo ha gli stessi effetti della sentenza». E' specificato che le decadenze e le preclusioni intervenute nel giudizio togato restino ferme nel procedimento arbitrale³.

Come anticipato, gli arbitri decidono con lodo impugnabile per nullità, come si evince dal richiamo all'art. 830 c.p.c. (art. 1, comma 4).

La “*translatio*” non preclude un nuovo trasferimento della lite in sede giudiziaria, possibile in più casi.

In particolare le parti debbono riassumere la causa di fronte al giudice originariamente competente (art. 1, comma 4):

- a) nel caso di trasmissione di causa pendente in grado di appello ove il lodo non venga pronunciato nel termine di 120 giorni è onere delle parti riassumere la causa nei successivi 60 giorni pena l'estinzione del processo e l'applicazione dell'art. 338⁴. Di conseguenza, in tale caso, passerà in giudicato la sentenza pronunciata in primo grado «salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto», ossia con lodo parziale o non definitivo (su questione preliminare di merito, ad esempio).
- b) entro 60 giorni dalla sentenza della Corte di appello che abbia dichiarato la nullità del lodo pronunciato entro il termine;
- c) «o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione».

Tale ultima fattispecie non è chiarissima. L'inciso potrebbe essere riferito all'ipotesi in cui il lodo di “primo grado” sia stato pronunciato nel termine di 120 giorni. In tale ipotesi potrebbe trovare applicazione l'onere di riassunzione entro sessanta giorni disposto espressamente per il lodo che fa luogo alla sentenza di appello. Ne conseguirebbe un regime omogeneo per gli esiti del giudizio arbitrale a seguito di *translatio* in primo e in secondo grado, ovvero: onere di riassunzione in sede giudiziaria per i giudizi arbitrali che non si concludono nel termine di 120 giorni (fattispecie sottratta al regime ordinario di impugnabilità disposto dall'art. 829, n. 6⁵); riassunzione a seguito di vittorioso esito dell'impugnazione per nullità negli altri casi.

² *Rectius*, dall'ultima accettazione nel caso la stessa – com'è probabile – non pervenga congiuntamente da parte di tutti i componenti del collegio.

³ Circostanza che consentirebbe di escludere la possibilità di celebrare un arbitrato di equità.

⁴ La riassunzione impedisce una successiva pronuncia del lodo.

⁵ A tenore del quale il lodo è impugnabile per nullità se pronunciato oltre il termine a condizione che « [...] la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza» (art. 821).



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Nelle ipotesi sub b) e sub c) non sono specificate le conseguenze della mancata riassunzione: sia pur con qualche perplessità⁶, potrebbe trovare applicazione anche in questo caso la disciplina contemplata per l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 310 ovvero 338 a seconda del grado della trasmissione.

3. Capo II- Procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2- 11).

Viene introdotto il procedimento di negoziazione assistita da un avvocato in una triplice forma: a) volontaria (art. 2, comma 1); b) obbligatoria (art. 3); c) «per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio» (art. 6).

Si tratta di «un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati». La comunicazione dell'invito a concluderla ovvero la sottoscrizione della convenzione producono sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impediscono, per una sola volta, lo spirare della decadenza (art. 8⁷).

Le parti devono individuare la durata massima della procedura la quale non può essere comunque inferiore ad un mese.

La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta; gli avvocati la sottoscrivono, ne garantiscono la conformità «alle norme imperative ed all'ordine pubblico» e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità. L'accordo concluso costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione della ipoteca giudiziale senza bisogno di alcun procedimento di omologazione giudiziaria (art. 5). «Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» (art. 5).

3. 1. *Negoziazione volontaria e obbligatoria.*

a) *Negoziazione volontaria* (art. 2).

La procedura di negoziazione volontaria deve essere preceduta dalla conclusione, in forma scritta, di una apposita convenzione. Oggetto della stessa possono essere esclusivamente diritti disponibili, ivi compresi quelli del lavoratore derivanti da

⁶ Si tratta di lacuna importante atteso che le ipotesi di estinzione non dovrebbero essere applicabili in via analogica.

⁷ «[...] ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati».



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

disposizioni inderogabili⁸. La stessa deve precisare un tempo massimo, non inferiore ad un mese, per l'espletamento della procedura di negoziazione. La convenzione deve essere stipulata con l'assistenza degli avvocati, i quali «certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale» (comma 6).

La convenzione può essere stipulata anche aderendo alla proposta («invito») della controparte, come può dedursi dalla disciplina dell'art. 4.

«L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile»⁹.

Se ben si intende, allora, oltre a poter costituire elemento valutabile ai fini della responsabilità aggravata per le spese, il rifiuto o il silenzio di fronte all'invito potrebbero impedire la concessione della provvisoria esecuzione *ex lege* del decreto ingiuntivo. La mera formulazione dell'invito consente l'interruzione – istantanea e permanente – della prescrizione e gli effetti sulla decadenza di cui all'art. 8 di cui si è sopra riferito.

Non vi sono, al contrario, conseguenze per il caso di mancato accordo in esito allo svolgimento del procedimento di negoziazione, in quanto l'unica previsione dedicata alla fattispecie è quella relativa alla certificazione che deve essere redatta all'uopo dagli avvocati designati¹⁰.

b) Negoziazione obbligatoria (art. 3)

La negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per una serie di materie. La relativa eccezione può essere sollevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza. Di conseguenza il giudice assegnerà un termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito e l'udienza successiva non prima di un mese (rinvio all'art. 2, comma 3). Un uguale rinvio sarà concesso in caso la procedura sia sì cominciata ma non conclusa.

L'esperimento della procedura non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

La condizione di procedibilità si intende comunque avverata «se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo» fissato dalle parti.

⁸ In tal caso l'accordo gode della previsione dell'art. 2113 c.c. e risulta, dunque, sottratto al regime di impugnativa ivi previsto.

⁹ La previsione sembra avere portata generale e, dunque, non limitata alle ipotesi di negoziazione obbligatoria. Tale lettura appare opportuna in quanto consente di presidiare con apposite sanzioni anche la negoziazione volontaria. L'interpretazione proposta trova conferma nella circostanza per cui l'art. 4 richiama l'art. 642, comma 1, ossia il procedimento per ingiunzione, espressamente escluso dall'ambito di applicazione della forma obbligatoria.

¹⁰ Il comma 3 non vi estende le conseguenze di cui al comma 1.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Per quanto attiene le materie in cui essa è prevista a pena di improcedibilità, il comma 1 dell'art. 3 richiama «le controversie disciplinate dal codice del consumo» e quelle «in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti» senza limiti di valore, nonché le domande di pagamento «a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquatamila euro».

Tuttavia, la previsione va interpretata unitamente alle diverse clausole di specialità contemplate dal medesimo art. 3. In particolare, riguardo alle azioni di condanna, il comma 1 fa salve le previsioni dell'art. 5, comma 1-*bis* del d.lgs. n. 28/2010, ossia quelle collegate a materie per le quali debba obbligatoriamente esperirsi il procedimento di mediazione. La medesima disposizione sancisce l'esclusione delle controversie in materia di consumo previste dagli artt. 37 (Azione inibitoria), 140 *bis* (azione collettiva risarcitoria) proposte da associazioni dei consumatori (art. 140). Il 5 comma, inoltre, fa salve «le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati». Inoltre vanno escluse dal novero tutte le controversie in cui la parte può stare in giudizio personalmente (comma 7).

L'esperimento della negoziazione non è necessario a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; d) nei procedimenti in camera di consiglio; e) nell'azione civile esercitata nel processo penale (comma 3).

Il successivo art. 4 disciplina, come visto, la «mancata accettazione dell'invito» e il «mancato accordo» (cfr. *supra*, *sub* lett. a).

Viene espressamente escluso il ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato (comma 6), a differenza di quanto previsto per la mediazione obbligatoria.

La disposizione è destinata ad entrare in vigore decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (art. 3, comma 8).

3.2. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per la soluzioni consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6).

Il procedimento di negoziazione assistita da un avvocato può essere utilizzato anche al fine di raggiungere «una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio»¹¹, alle condizioni e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legislazione in materia, nonché per la

¹¹ In relazione al quale sia «stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero [...] omologata la separazione consensuale ovvero [...] intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata».



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso all'istituto è precluso in presenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi.

Alla relativa convenzione possono ritenersi applicabili, in quanto compatibili, le previsioni generali di cui all'art. 2 del medesimo D.L., con riferimento alla forma, alla durata, agli obblighi di informativa, e dell'art. 7 con riferimento ad eventuali diritti connessi prescrivibili. Non sembrano compatibili con la materia le disposizioni relative al silenzio o al rifiuto di aderire alla procedura di cui all'art. 4.

L'accordo concluso produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti oggetto di applicazione senza bisogno di omologazione giudiziale e in base ad essi verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio (art. 6, comma 5). E' fatto obbligo all'avvocato di «trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni» relative all'autografia delle circoscrizioni e alla conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. La violazione dell'obbligo è assistita da una sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro irrogata dal Comune competente per il registro.

3.3. Obblighi, doveri deontologici e garanzie dell'avvocato

Le disposizioni del Capo II introducono due prescrizioni deontologiche per gli avvocati: quello di «informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità (n.d.r.: o dell'obbligo) di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita» (art. 2, comma 7); il divieto di assistere la parte nell'impugnare l'accordo alla cui redazione si è partecipato (art. 5, comma 4).

L'art. 9 prevede un'incompatibilità tra l'aver assistito le parti nel corso della procedura di negoziazione assistita e l'ufficio di arbitro in relazione a controversie aventi il medesimo oggetto od oggetto connesso. Gli avvocati sono gravati da un obbligo di lealtà e riservatezza. Gli stessi (come pure le parti e chiunque partecipi al procedimento) non possono essere chiamati a testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della procedura e ai medesimi si applicano le norme sul segreto professionale (art. 200 c.p.p.) e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili (garanzie di libertà del difensore). L'avvocato è altresì esentato dagli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) con riferimento alle informazioni che riceve dall'assistito od ottiene riguardo allo stesso nel corso della procedura (art. 10). La previsione appare in linea con quanto a suo tempo osservato circa la cd. esimente dell'esame della posizione giuridica del cliente dall'obbligo di segnalazione, il cui ambito materiale corrisponde all'intera area della consulenza ed assistenza legale stragiudiziale.

L'art. 11 prevede che gli avvocati trasmettano al COA (di sede nel luogo di raggiungimento dell'accordo) gli accordi di negoziazione conclusi. **Spetta al Consiglio nazionale forense**



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

provvedere al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e trasmettere i relativi dati al Ministero della giustizia.

4. *Capo III: Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio (art. 12)*

Un «accordo di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio»¹², nonché per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio può essere ottenuto anche attraverso separate dichiarazioni dei coniugi rese all'ufficiale dello stato civile¹³. Il ricorso all'istituto è ammesso, sia pur in mancanza di espressa previsione della legge, alle condizioni e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legislazione in materia. Tale modalità è preclusa in presenza di figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi ovvero non autosufficienti economicamente. Inoltre con esso non possono essere conclusi «patti di trasferimento patrimoniale» (art. 12, comma 3). Ricevute le dichiarazioni l'accordo viene immediatamente compilato dallo stesso ufficiale giudiziario. Il medesimo accordo produce i gli effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti oggetto di applicazione senza bisogno di omologazione giudiziale e in base ad essi verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio.

5. *Capo IV: Altre misure per la funzionalità del processo civile di cognizione (artt. 13-15)*

L'art. 13 modifica il secondo comma dell'art. 92 c.p.c con riferimento alla disciplina della compensazione delle spese processuali. Oltre che nel caso di soccombenza reciproca, difatti, la compensazione potrà essere disposta nel caso specifico «di novità della questione trattata o (di) mutamento della giurisprudenza» e non già al ricorrere delle più generiche «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione» previste dal testo attualmente in vigore. La disposizione è destinata ad entrare in vigore decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

L'art. 14 prevede, a norma dell'introducendo art. 183-bis, la possibilità per il tribunale in composizione monocratica di disporre d'ufficio la conversione del rito ordinario in rito sommario di cognizione. La decisione deve essere assunta nel contraddittorio delle parti «anche mediante trattazione scritta», nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria. La conversione è disposta con ordinanza non impugnabile. Nella medesima ordinanza, emessa in udienza, il giudice «invita le parti ad

¹² In relazione al quale sia «stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero [...] omologata la separazione consensuale ovvero [...] intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata» (art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, legge 10 dicembre 1970, n. 898, e ss. mod.).

¹³ Anche di Comune diverso da quello in cui sia stato celebrato il matrimonio.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria». Tuttavia su istanza di parte (e presumibilmente nelle ipotesi in cui si riserverà la decisione sulla conversione) «può fissare una nuova udienza e (concedere) un termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria».

La disposizione è destinata ad entrare in vigore decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

L'art. 15 introduce un nuovo mezzo di prova, ovvero «le dichiarazioni rese al difensore». A tenore dell'introducendo art. 257-ter «La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252 (c.p.c.), ne attesta l'autenticità». Il riferimento all'attestazione di autenticità, nonostante il tenore fortemente equivoco della disposizione, non può comprendere certamente l'intrinseco della dichiarazione ma solamente l'estrinseco dell'atto che il difensore procede a formare.

Il terzo potrà essere comunque essere chiamato quale testimone in giudizio, come si evince dagli avvertimenti dovutigli dal difensore (che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone).

L'art. 16 riduce il periodo di sospensione feriale dei termini attualmente decorrente «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» per portarlo «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» (modificando all'uopo la l. 7 ottobre 1969, n. 742). Di conseguenza si riducono le ferie dei magistrati e degli avvocati e dei procuratori dello Stato ad un mese (modificando la l. 2 aprile 1979, n. 97).

Tali disposizioni acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.

6. Capo V: Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali (artt. 17-20)

Di rilievo la previsione dell'art. 17 « Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti», che, in mancanza di determinazione convenzionale del saggio, eleva **la misura degli interessi legali sui crediti litigiosi**¹⁴ parificandolo a quello previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardo nei pagamenti delle transazioni giudiziali. Per il semestre 1° luglio - 31 dicembre 2014 lo stesso è pari all'8,15%¹⁵.

¹⁴ Quelli per i quali sia cominciato un processo giurisdizionale o arbitrale.

¹⁵ Come risulta dal comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014 che ha fissato il saggio di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

La disposizione è destinata ad entrare in vigore decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Molte le disposizioni di dettaglio relative al processo di esecuzione. Tra le più significative possono essere segnalate:

a) in materia di pignoramento:

i) L'introduzione di un art. 492-*bis* relativo alla «ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare»¹⁶, meccanismo utilizzabile in caso di incapacità del debitore su richiesta del creditore¹⁷, autorizzazione del giudice e delegata all'ufficiale giudiziario¹⁸. In caso di esito fruttuoso della ricerca, l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento con modalità differenti a seconda dei beni rinvenuti. Nel caso gli stessi non si trovino in luoghi rientranti nella sua competenza, sarà il creditore, debitamente informato, a doversi attivare presso l'ufficiale giudiziario competente¹⁹.

La disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

ii) Vengono apportate modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi, riformato da ultimo nel 2012. L'intervento più rilevante riguarda l'unificazione della disciplina della dichiarazione del *debitor-debitoris*, che avverrà sempre tramite raccomandata a/r ovvero tramite pec²⁰.

La disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

iii) L'introduzione di un foro generale per l'espropriazione presso terzi individuato presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. Se debitore è una PA datore di lavoro competente è al contrario il tribunale di sede del terzo debitore (art. 19, introducendo un art. 26-*bis*).

La disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

¹⁶ Tale modalità è utilizzabile altresì dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, nonché nell'ambito dei procedimenti in materia di famiglia e «di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui» (art. 18 ultimo comma, novellando l'art. 7, comma 9 del DPR n. 605/1973 (*Disposizioni relative all'anagrafe tributarla e al codice fiscale dei contribuenti*)).

¹⁷ Tenuto a pagare il contributo unificato, all'uopo anticipato, contestualmente alla richiesta.

¹⁸ L'ufficiale giudiziario è invece retribuito in via aggiuntiva con compenso posto a carico delle spese dell'esecuzione ovvero del creditore nelle ipotesi di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo (art. 19, comma 5, lett. a) Il creditore può comunque partecipare alla ricerca secondo le modalità disposte dall'art. 165 disp. att. c.p.c (ex art. 19, comma 2, che introduce un art. 155-*ter* alle medesime).

¹⁹ Entro dieci giorni dalla notizia, pena «l'inefficacia della richiesta».

²⁰ Ovvero uniformando il trattamento dei crediti di lavoro subordinato o parasubordinato rispetto a quelli «generici», modificando all'uopo l'art. 543 Il quale si arricchisce altresì dell'avvertimento dovuto al terzo secondo il quale «[...] in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparso in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione».



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

b) L'introduzione dell'istituto della «chiusura anticipata del processo esecutivo» (ex art. 164-*bis*, disp. att. al c.p.c.) prevista ove risulti impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie anche bilanciandolo con i costi della procedura e con altri indici (Art. 19, comma 2, lett. b).

La disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

c) La previsione dell'obbligo di iscrivere «a ruolo il processo esecutivo di espropriazione» entro dieci giorni dalla ricezione del processo verbale di pignoramento delle copie di titolo esecutivo e precetto da parte dell'ufficiale giudiziario a pena di inefficacia del pignoramento²¹ (art. 19).

La disposizione è destinata ad entrare in vigore per i processi iniziati decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

6.1.- Oneri a carico degli organi delle procedure concorsuali (art. 20).

Come è noto il comma 3 dell'art. 13 bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 221 del 2012, (rubricato «obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali») prevede che «nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1²² si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario».

L'art 20 del decreto modifica il menzionato art 16 *bis*, ponendo a carico del curatore, del commissario giudiziale e del professionista delegato a norma dell'art. 591 bis del cpc, l'obbligo di redigere rapporti riepilogativi sull'attività svolta che devono essere depositati secondo modalità telematiche.

²¹ In forma esclusivamente telematica a partire dal 31 marzo 2015 ai sensi dell'art. 17, comma 4 che modifica all'uopo il D.L. 179/2012.

²² Il comma 1 del citato art 16 bis prevede che il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

7. Tabella sinottica relativa agli interventi sul codice civile, sul codice di procedura civile e sulle disposizioni attuative al medesimo.

3/9/2014

TESTO VIGENTE	TESTO RISULTANTE DALLE MODIFICHE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE N. 132/2014
Codice civile	Codice civile
Art. 2113 Rinunzie e transazioni	Art. 2113 Rinunzie e transazioni
<p>Le rinunzie e le transazioni , che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.</p> <p>L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.</p> <p>Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.</p>	<p>Le rinunzie e le transazioni , che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.</p> <p>L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.</p> <p>Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato.</p>
Art. 1284 Saggio degli interessi	Art. 1284 Saggio degli interessi



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

<p>Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto ; altrimenti sono dovuti nella misura legale.</p>	<p>Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale</p>
ART. 26 Foro dell'esecuzione forzata	ART. 26 Foro dell'esecuzione forzata
<p>1. Per l'esecuzione forzata su cose mobili [c.p.c. 513] o immobili [c.c. 2861, 2890, 2891; c.p.c. 16, 480, 482, 484, 492, 519, 548, 555, 792] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'articolo 21.</p> <p>2. Per l'espropriazione forzata di crediti</p>	<p>1. Per l'esecuzione forzata su cose mobili [c.p.c. 513] o immobili [c.c. 2861, 2890, 2891; c.p.c. 16, 480, 482, 484, 492, 519, 548, 555, 792] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'articolo 21.</p> <p>2. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di</p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

<p>[c.p.c. 543] è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore.</p> <p>3. Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare [c.p.c. 612] è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [c.c. 2931, 2933]</p>	<p>fare e di non fare [c.p.c. 612] è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [c.c. 2931, 2933]</p>
	<p>Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti)</p>
	<p>1. Salvo quanto disposto dalle leggi speciali, per l'espropriazione forzata di crediti delle amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 413, quinto comma, è competente il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.</p> <p>2. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.</p>
<p>Art. 492 Forma del pignoramento</p>	
<p>1. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi [c.c. 2912].</p> <p>2. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.</p>	<p>1. Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi [c.c. 2912].</p> <p>2. Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.</p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

3. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

4. Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

5. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il

3. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

4. Quando per la soddisfazione del creditore precedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.

5. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

6. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

~~7. In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.~~

8. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, ~~negli stessi casi di cui al settimo comma e~~ previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un

pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.

6. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.

7. Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

<p>avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.</p> <p>9. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma.</p>	<p>all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.</p> <p>8. Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista dall'articolo 488, secondo comma</p>
	«Art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)
	Su istanza del creditore precedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

posta elettronica certificata.

Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

	<p>secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.</p> <p>Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.</p> <p>Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.</p> <p>Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.</p>
Art. 518 Forma del pignoramento	



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

~~Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal~~

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.

Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Compite le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

<p>compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.</p> <p>Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.</p>	<p>esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore.</p> <p>Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.</p>
<p>Art. 530 Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita</p>	
<p>1. Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti [c.p.c. 485].</p> <p>2. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle [c.p.c. 617, 619].</p> <p>3. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza [c.p.c. 487] l'assegnazione o la vendita [c.c. 2795, 2798, 2825, 2919; disp. att. c.p.c. 162, 164].</p> <p>4. Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.</p> <p>5. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del</p>	<p>1. Sulla istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti [c.p.c. 485].</p> <p>2. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle [c.p.c. 617, 619].</p> <p>3. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza [c.p.c. 487] l'assegnazione o la vendita [c.c. 2795, 2798, 2825, 2919; disp. att. c.p.c. 162, 164].</p> <p>4. Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.</p> <p>5. Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del</p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

<p>ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.</p> <p>6. Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.</p> <p>7. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.</p>	<p>ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'articolo 525.</p> <p>6. Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.</p> <p>7. In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.</p>
Art. 543 Forma del pignoramento	
<p>1. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [c.c. 2912, 2917; c.p.c. 513, 545], si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti [c.p.c. 546].</p> <p>2. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto [c.p.c. 474, 480];2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;	<p>1. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [c.c. 2912, 2917; c.p.c. 513, 545], si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti [c.p.c. 546].</p> <p>2. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto [c.p.c. 474, 480];2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

~~4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza [c.c. 43] del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori [c.p.c. 544], con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.~~

3. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

~~4. L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.~~

4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione;

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

5. Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

	<p>l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;</p>
Art. 547 Dichiarazione del terzo	Art. 547 Dichiarazione del terzo
<p>1. Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di porta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna [c.p.c. 553].</p> <p>2. Deve altresì specificare i sequestri [c.p.c. 670] precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni [c.c. 1264] che gli sono state notificate o che ha accettato [c.p.c. 550].</p> <p>3. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante [c.p.c. 269] nel termine perentorio fissato dal giudice [c.p.c. 630].</p>	<p>Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.</p> <p>2. Deve altresì specificare i sequestri [c.p.c. 670] precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni [c.c. 1264] che gli sono state notificate o che ha accettato [c.p.c. 550].</p> <p>3. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante [c.p.c. 269] nel termine perentorio fissato dal giudice [c.p.c. 630].</p>
Art. 548 Mancata dichiarazione del terzo	
<p>1. Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il</p>	<p>1. Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparando, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o</p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

<p>giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.</p> <p>2. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.</p> <p>3. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.</p>	<p>il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.</p> <p>2. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.</p>
Art. 557 Deposito dell'atto di pignoramento	Art. 557 Deposito dell'atto di pignoramento
<p>L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni ⁽¹⁾ dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.</p>	<p>Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a</p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

	ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.
Art. 560 Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia	Art. 560 Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia
<p>Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.</p> <p>Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.</p> <p>Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.</p> <p>Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.</p> <p>Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità</p>	<p>Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.</p> <p>Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.</p> <p>Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando autorizza la vendita.</p> <p>Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.</p> <p>Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità</p>
Art. 609 Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione	



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

~~1. Se nell'immobile si trovano cose mobili [c.c. 812] appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporre la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.~~

~~2. Se le cose sono pignorate o sequestrate [c.p.c. 513, 670], l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode [c.p.c. 66].~~

1. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

2. Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

3. Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile,



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

4. Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

5. Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

6. In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.

7. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

	al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»
Disposizioni di attuazione al c.p.c. (Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)	Disposizioni di attuazione al c.p.c. (Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
	<p>«Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari)</p> <p>1. Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.</p> <p>Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche)</p> <p>1. La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.</p> <p>2. Nei casi di cui all'articolo 492-bis, settimo e ottavo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.</p> <p>Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati)</p> <p>Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà</p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori)

Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-quater, primo comma, di queste disposizioni e, in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».

Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione).
La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»

«Art. 164-bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata)

1. Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.»

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 settembre 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132.

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00147). Pag. 1

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133.

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149). . . Pag. 11

Ministero dell'interno

DECRETO 24 luglio 2014, n. 134.


Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00140). Pag. 65

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 10 giugno 2014.

Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. (14A06940) Pag. 70



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132.

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;

Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

Art. 1.

Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

Capo II

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Art. 2.

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;


b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).

4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di un avvocato.

6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.



7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Art. 3.

Improcedibilità

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

- a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;
- c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- d) nei procedimenti in camera di consiglio;
- e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle di-

sposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4.

Non accettazione dell'invito e mancato accordo

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

Art. 5.

Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.


3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Art. 6.

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scio-



glimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: « g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: « g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: « d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

Art. 7.

Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro

1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».

Art. 8.

Interruzione della prescrizione e della decadenza

1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Art. 9.

Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 10.

Antiriciclaggio


1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge.».

Art. 11.

Raccolta dei dati

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.



Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

Art. 12.

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.

1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera: « g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: « g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera: « d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegata A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo IV

ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

Art. 13.

Modifiche al regime della compensazione delle spese

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 14.

Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«183-bis (*Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione*). — Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 15.

Dichiarazioni rese al difensore

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-*bis* è aggiunto il seguente:

«257-*ter* (*Dichiarazioni scritte*). — La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.

Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.»

Art. 16.

Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».

2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis* (*Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato*). — Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.»

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.

4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÉ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCURSUALI

Art. 17.

Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti

1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.»

2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 18.

Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione

1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:

«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

«Art. 557 (*Deposito dell'atto di pignoramento*). — Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

«Art. 159-*bis* (*Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione*). — La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le

generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».

Art. 19.

Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 26, secondo comma, è abrogato;
- b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (*Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti*). — Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;

c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma è abrogato;

2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;

d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:

«Art. 492-bis (*Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*). — Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione

dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.



Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;

e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, la parola "personalmente" è soppressa;

2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore precedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore precedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;

f) all'articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore precedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;

g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;

h) all'articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;

i) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:

«Art. 609 (*Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione*). — Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.



Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). — Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche). — La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.

Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Art. 155-quater (Modalità di accesso alle banche dati). — Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.

Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori). — Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».

b) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata). — Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti:

«, il verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile»;

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei

crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-*bis* del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera *a*) ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore precedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».

5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 20.

Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche.

1. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-*ter*. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-*quater*. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-*ter*, sostituendo il commissario al curatore.

9-*quinquies*. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

9-*sexies*. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.».

b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare,

del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.».

3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

4. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-sexies del D.L. n. 179/2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Capo VI

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Art. 21.

Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis (*Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi*). — Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scoperta del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una copertura uguale o superiore alla percentuale di copertura dell'ufficio di provenienza.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 19.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

14G00147



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco Dossier pubblicati dall'Ufficio Studi al 16 settembre 2014

I dossier sono reperibili sul sito web del Consiglio nazionale forense, al seguente indirizzo:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/studi-e-ricerche.html>

- Dossier n. **1/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia – 15 luglio 2011;
- Dossier n. **2/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia. II edizione riveduta ed ampliata – 26 luglio 2011;
- Dossier n. **3/2011** – La manovra economica 2011 (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Elementi di interesse per la professione forense – 26 luglio 2011;
- Dossier n. **4/2011** – La manovra economica *bis* 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148). Cosa cambia per l'avvocato – 6 ottobre 2011;
- Dossier n. **5/2011** – Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). Sintesi dei contenuti, norme e disposizioni richiamate – 3 novembre 2011;
- Dossier n. **6/2011** – Professione, giustizia e crisi. Incontro con le componenti dell'Avvocatura. Il maxi emendamento al ddl A.S. 2968-2969 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”. Testo depositato al Senato il 9 novembre 2011 – 12 novembre 2011;
- Dossier n. **7/2011** – Professione, giustizia e crisi. La legge di stabilità per il 2012. Le norme della legge 12 novembre 2011, n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” – 24 novembre 2011;
- Dossier n. **8/2011** – Il decreto “Salva Italia” (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). L'impatto sulle professioni – 27 dicembre 2011;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Dossier n. **1/2012** – Il decreto-legge 22 gennaio 2012, n. 212 (disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile). Le osservazioni dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 4 gennaio 2012;
- Dossier n. **2/2012** – Legge 17 febbraio 2012, n. 9. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Le osservazioni dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 21 febbraio 2012;
- Dossier n. **3/2012** – Congresso Nazionale Forense Straordinario. Raccolta dei materiali congressuali a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 12 marzo 2012;
- Dossier n. **4/2012** – VII Congresso di aggiornamento giuridico forense. Materiali raccolti per la relazione inaugurale a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 15 marzo 2012;
- Dossier n. **5/2012** – Responsabilità civile dei magistrati. Art. 25 del Disegno Legge n. 3129. Dossier di documentazione e analisi a cura del Consiglio nazionale forense – 19 Marzo 2012;
- Dossier n. **6/2012** – Le professioni regolamentate nel decreto “Cresci Italia”. Abrogazione delle tariffe, “parametri”, compenso, preventivo e tirocinio. Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e la legge di conversione. Dossier di documentazione e analisi a cura del dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 22 marzo 2012.
- Dossier n. **7/2012** – Attualità normative – Riforma delle professioni – Parametri – Il filtro in Appello – (*gli approfondimenti dell'ufficio studi*) - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 4 settembre 2012.
- Dossier n. **8/2012** - La conclusione dei lavori parlamentari sulla riforma forense – Seminario di studi - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Sala del Refettorio, Via del Seminario, 76 - Roma, 4 ottobre 2012.
- Dossier n. **9/2012** – Professioni e Concorrenza - Dossier di documentazione e analisi a cura dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Roma, 3 ottobre 2012.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Dossier n. **10/2012** – Parametri – Seminario di lavoro con gli Ordini – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense - Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
- Dossier n. **11/2012** – Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
- Dossier n. **12/2012** – Geografia giudiziaria – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
- Dossier n. **13/2012** – La riforma forense – Seminario di lavoro con gli Ordini - Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Borgo Santo Spirito n. 80, Sala PIO X, Roma, 19 ottobre 2012.
- Dossier n. **14/2012** – La mediazione e l’Avvocatura italiana (D.Lgs. n. 28/2010) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma-Parigi, 7-8 novembre 2012.
- Dossier n. **15/2012** – Camere arbitrali presso i Consigli degli Ordini – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 14 dicembre 2012.
- Dossier n. **1/2013** – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 22 gennaio 2013.
- Dossier n. **2/2013** – Le prime bozze dei provvedimenti attuativi della riforma (L. n. 247/2012) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 aprile 2013.
- Dossier n. **3/2013** – CNF n. 2-R-2013. Regolamento per le modalità di accesso allo Sportello per il cittadino – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 aprile 2013.
- Dossier n. **4/2013** – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense – Stato dei lavori attuativi e aggiornamenti in materia di geografia giudiziaria – Incontro con le componenti dell’avvocatura – Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 4 maggio 2013.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Dossier n. **5/2013** – Tematiche istituzionali di attualità – Incontro tra il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri e il Presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa – Roma, 21 maggio 2013.
- Dossier n. **6/2013** – Il decreto legge del “fare”. Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia – Roma, 16 luglio 2013.
- Dossier n. **7/2013** – Aggiornamenti in materia di geografia giudiziaria – Incontro con le componenti dell’Avvocatura – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 13 settembre 2013.
- Dossier n. **8/2013** – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario – Proposte di legge A.C. 259 (Fucci), A.C. 262 (Fucci), A.C. 1312 (Grillo), A.C. 1324 Calabrò), A.C. 1581 (Vargiu) – Audizione presso la Commissione permanente XII (Affari sociali) – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 13 novembre 2013.
- Dossier n. **9/2013** – La bozza di D.M. Ministero della Giustizia in materia di parametri. Le osservazioni dei Consigli dell’Ordine, delle Unioni e delle associazioni. Le elaborazioni dell’Ufficio studi. Il parere del Consiglio nazionale forense – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 22 novembre 2013.
- Dossier n. **10/2013** – Provvedimenti di attuazione della riforma dell’ordinamento della professione forense (L. 247/12). Seduta amministrativa del 12-13 dicembre 2013 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 11 dicembre 2013.
- Dossier n. **11/2013** – Le proposte del Consiglio Nazionale Forense di semplificazione e razionalizzazione del sistema giudiziario civile – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 13 dicembre 2013.
- Dossier n. **1/2014** – Avvocati stabiliti e abuso del diritto dell’Unione europea: la raccolta dati dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 9 gennaio 2014.
- Dossier n. **2/2014** – Nuovo codice deontologico forense – Bozza del nuovo codice deontologico, osservazioni pervenute e relazione della Commissione deontologica – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 9 gennaio 2014.
- Dossier n. **3/2014** – Regolamento sulle specializzazioni – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 28 gennaio 2014.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Dossier n. **4/2014** - Le fonti normative e gli atti ufficiali in materia di istituzione e attività della Scuola Superiore della Magistratura – Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 5 febbraio 2014.
- Dossier n. **5/2014** – Codice deontologico forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014). Presentazione ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine e alle altre componenti dell’Avvocatura – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 19 febbraio 2014.
- Dossier n. **6/2014** – Provvedimenti di attuazione della riforma dell’ordinamento della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247). “Tavoli” dell’Avvocatura presso il CNF e “tavoli” ministeriali. Resoconto degli incontri dei gruppi di lavoro, materiali pervenuti e posizione del Consiglio Nazionale Forense – Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 29 maggio 2014.
- Dossier n. **7/2014** – Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Audizione del Consiglio Nazionale Forense. Palazzo San Macuto, via del Seminario 76 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 4 giugno 2014.
- Dossier n. **8/2014** – Osservatorio nazionale permanente sull’esercizio della giurisdizione. Prima riunione. Roma, 6 giugno 2014, Avvocatura dello Stato, Sala Vanvitelli, Via dei Portoghesi 12 – Dossier di documentazione e analisi a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 6 giugno 2014.
- Dossier n. **9/2014** – Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) - Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 26 giugno 2014.
- Dossier n. **10/2014** – Commissione penale del CNF. Materiali per l’incontro dell’11 settembre 2014 (provvedimenti approvati nel Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, contributi di dottrina e giurisprudenza rilevante) – Dossier di documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – Roma, 11 settembre 2014.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

UFFICIO STUDI Composizione

Ubaldo Perfetti

(Vice Presidente Consiglio Nazionale Forense e Consigliere Delegato all'Ufficio Studi)

Giuseppe Colavitti

(Coordinatore)

Gianluca Bertolotti

Carlo Bonzano

Marina Chiarelli

Nicola Cirillo

Riccardo Maria Cremonini

Stefania Gentile

Silvia Izzo

Francesca Mesiti

Francesca Romani

Angelo Schillaci